

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1997, n. 40

Partecipazione della Regione del Veneto al "Premio Guggenheim - impresa e cultura"

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1

Finalità

1. La Regione partecipa assieme ad altri rilevanti organismi alla promozione del Premio Guggenheim - impresa e cultura, finalizzato a valorizzare il ruolo delle piccole e medie imprese che operano significativi interventi per la promozione della cultura e per la salvaguardia dei beni artistici e storici.

Art. 2

Partecipazione al "Premio Guggenheim - impresa e cultura"

1. Al fine di concorrere all'organizzazione e alla corresponsione del premio di cui all'articolo 1, la Giunta regionale, nel quadro di una apposita convenzione definita con la fondazione Peggy Guggenheim, è autorizzata a concedere alla fondazione medesima un contributo annuale pari a lire 100 milioni.

Art. 3

Norma finanziaria

1. All'onere di lire 100 milioni annui derivante dall'applicazione della presente legge si provvede per l'anno 1997 mediante utilizzo del corrispondente importo già stanziato al capitolo n. 70068 dello stato di previsione della spesa del bilancio, per gli anni 1998 e 1999 mediante corrispondente riduzione, per ciascuno degli esercizi indicati dello stanziamento iscritto al capitolo n. 3400 e allocazione dell'importo di lire 100 milioni al medesimo capitolo n. 70068 dei bilanci 1998 e 1999.

2. Per gli esercizi finanziari successivi lo stanziamento del capitolo n. 70068 verrà determinato con legge di bilancio in relazione agli importi stanziati per il triennio 1997-1999.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 16 dicembre 1997

Galan

Per comodità del lettore e per facilitare la ricerca dei contenuti della legge regionale 16 dicembre 1997, n. 40, qui di seguito sono pubblicati a cura del direttore:

- Indice degli articoli;
- Procedimento di formazione della legge regionale;
- Struttura responsabile degli adempimenti procedurali.

Pertanto, stante la natura meramente informativa degli elaborati sottoindicati, si declina da ogni responsabilità conseguente da eventuali errori in essi contenuti o che potessero derivare da indicazioni non conformi ai testi di riferimento.

INDICE

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Partecipazione al "premio Guggenheim - impresa e cultura"

Art. 3 - Norma finanziaria

Procedimento di formazione della legge regionale 16 dicembre 1997, n. 40

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 22 ottobre 1997, dove ha acquisito il n. 362 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Leone, Qualarsa, Scaravelli e Beggiano;
- Il progetto di legge è stato assegnato alle commissioni consiliari 1ª e 6ª in data 22 ottobre 1997;
- La 6ª commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 30 ottobre 1997, presentandolo all'assemblea consiliare, unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del Consigliere Nadia Qualarsa, ha esaminato e approvato all'unanimità dei presenti il progetto di legge con deliberazione legislativa 19 novembre 1997, n. 9948;
- La deliberazione legislativa è stata ricevuta dal Commissario del Governo in data 24 novembre 1997;
- Il Commissario del Governo, con nota 6 dicembre 1997, n. 3577/21208/30, ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1º comma dell'art. 127 della Costituzione.

Struttura responsabile degli adempimenti procedurali:

- Direzione regionale cultura-informazione-flussi migratori